




COMUNE DI BARLETTA
 Provincia BAT



.....

COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: Attestazione sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l'anno 2012

IL COLLEGIO

Premesso

- che l'art.5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ..."
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

ritenuto che per poter esprimere tale attestazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia **quantificata con esattezza**


- la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano **esplicitamente indicate le risorse** appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 13/06/2013 una preintesa per la destinazione delle risorse stabili e variabili destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- che detta preintesa è stata trasmessa al Collegio in data 06/08/2013 prot. 0044127;
- che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative della costituzione del fondo, dei relativi utilizzi e della copertura finanziaria;
- la relazione illustrativa tecnico-finanziaria allegata alla preintesa del contratto decentrato integrativo sull'utilizzo delle risorse finanziarie 2012;
- il contratto collettivo decentrato normativo del Comune di Barletta art. 15 ed art. 24;
- l'attestazione di copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale n. 00278 del 01/03/2013;
- gli importi relativi ai residui passivi 2011 e 2012 del redigendo bilancio di previsione 2013, certificati dal dirigente del Settore Finanziario;

visto altresì

- l'art. 14 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni Statali*";
- l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che – a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15/04/2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art.9 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, ed in particolare ha precisato che "*la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al primo gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo*";



considerato che

- con determinazioni dirigenziali n. 00278 del 01 marzo 2013 e n. 00644 del 07 maggio 2013 il dirigente del settore dott.ssa Pittari ha determinato in euro 1.735.633,98 il Fondo risorse decentrate per l'anno 2012, di cui € 1.180.053,98 parte stabile ed € 555.580,00 parte variabile;

attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio.

Il Collegio tuttavia raccomanda:

- 1) il monitoraggio degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno: secondo la costante giurisprudenza della Corte dei Conti, lo sfioramento dei vincoli di spesa e la violazione del Patto costituiscono eventi impeditivi e non derogabili all'erogazione delle risorse decentrate, anche se già deliberate ed impegnate, così come, in osservanza al principio di prudenza, anche in riferimento all'esercizio finanziario in corso, attraverso lo strumento del bilancio di previsione;
- 2) in merito alla procedura di erogazione dei fondi, la puntuale verifica del raggiungimento degli obiettivi che determinano il mantenimento o l'incremento del fondo, da parte dell'organismo indipendente di valutazione esistente: infatti sulle risorse aggiuntive ex art.15 comma 2 CCNL 01.04.1999 è prevista asseverazione dall'OIV ed in relazione alle risorse ex art.15 comma 5 CCNL 01.04.1999 l'effettiva erogazione dovrà essere effettuata previa verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dello stesso OIV.

Letto, confermato, sottoscritto

Barletta, 08.08.2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Filomena Angela FONTANAROSA (Presidente)

Giuseppe Vacca (Componente)

Arnaldo Stefanelli (Componente)

